



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

STAFF SEGRETARIO GENERALE

Determinazione n. 46 del 23/01/2023

Oggetto: RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROT. 72212/2022,
AVVERSO SENTENZA N. 607/2022 DEL TAR PER L'EMILIA ROMAGNA
- AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE AVVOCATO SILVIA MARZOT

Oggetto: RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROT. 72212/2022, AVVERSO SENTENZA N. 607/2022 DEL TAR PER L'EMILIA ROMAGNA - AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE AVVOCATO SILVIA MARZOT

Il Responsabile del Servizio

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 31/03/2022, esecutiva, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e le successive deliberazioni di variazione;

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 31/03/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 e le successive deliberazioni di variazione

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 31/03/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 per la parte relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei servizi, al fine di assicurare la gestione dell'ente in linea con l'azione programmatica approvata, e le successive deliberazioni di variazione;

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 26/05/2022, esecutiva, di approvazione degli obiettivi di gestione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 e del piano dettagliato degli obiettivi, e le successive deliberazioni di variazione;

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 124 del 30/06/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022/2024 e le successive deliberazioni di variazione;

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 242 del 29/12/2022, esecutiva, con la quale si è provveduto ad approvare, in coerenza con la nuova struttura organizzativa di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 27/12/2022 e con decorrenza 01/01/2023, la riassegnazione funzionale delle risorse finanziarie, umane e strumentali e degli obiettivi di gestione aventi valenza pluriennale, al Segretario Generale, ai dirigenti e al Comandante di Polizia Locale, in relazione alle strutture e alle relative materie di competenza con la stessa definite, per le annualità 2023 e 2024 del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024 (PIAO), sino all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 per la parte finanziaria e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 (PIAO) e si è provveduto alla contestuale variazione di PEG e di PIAO per gli esercizi 2023 e 2024;

Visto l'art. 1, comma 775 della L. 197 del 29/12/2022 che proroga al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

Visto l'art. 163, commi 1 e 5 del D.Lgs. 267/2000, che dispone:

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Richiamata la nota prot. 74094 del 30/12/2022 del Dirigente del Settore 4 "Ragioneria e Finanze" con la quale venivano date disposizioni attuative per il periodo di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato infine il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.107 del 28/12/2015, e da ultimo modificato e riapprovato integralmente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 30/12/2019;

Visto l'Atto di attribuzione delle funzioni P.O. alla sottoscritta, prot. 0000107 del 02/01/2023, agli atti, ed in assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012;

Premesso che:

- è pervenuto ricorso al TAR per l'Emilia Romagna, prot. 15275 del 19/03/2018, R.G. 686/2017, contro, tra gli altri, il Comune di Cento, per l'annullamento della Deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 21/12/2017 ad oggetto "Mappatura dei luoghi sensibili ai sensi della L.R. 5/2013 'misure di contrasto al gioco d'azzardo patologico' e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 831/2017 della Regione Emilia Romagna. Approvazione";

- tale ricorso è stato notificato al Comune di Cento per motivi aggiunti, e che il ricorso originario è stato promosso, tra gli altri, contro la Regione Emilia Romagna per l'annullamento della Deliberazione di Giunta Regionale n. 831/2017 recante le modalità applicative del divieto alle sale gioco e scommesse alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 dell'11/10/2018, è stato espresso l'indirizzo di costituirsi in giudizio a seguito del ricorso al TAR Emilia Romagna prot. 15275/2018 di cui sopra;

- con Determinazione n. 206 del 15/03/2019, previo esperimento di apposita procedura comparativa ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale, si è provveduto ad affidare la rappresentanza e difesa del Comune di Cento avverso il ricorso suddetto R.G. 686/2017 alla Prof. Avv. Silvia Marzot, del Foro di Bologna, impegnando altresì la somma di € 500,00, per spese legali, alla codifica 01.11.1.03.027000 capitolo 2700/0: "Spese legali" del Bilancio di Previsione 2018/2020, esercizio 2019 (imp. 1935/2019);

Preso atto che con sentenza n. 607/2022, prot. 43236 del 27/07/2022, il TAR per l'Emilia Romagna ha rigettato le domande proposte dall'attore condannandolo a rifondere tra l'altro al Comune di Cento le spese di lite per € 3.000,00, oltre oneri di legge;

Visto il ricorso in appello al Consiglio di Stato, prot. 72212 del 21/12/2022, per l'annullamento e/o la riforma della sopracitata sentenza n. 607/2022 del TAR per l'Emilia Romagna;

Vista la nota mail in data 21/12/2022 con la quale la Prof. Avv. Silvia Marzot esprime le argomentazioni difensive a supporto del Comune di Cento, volte a rendere necessaria ed opportuna per il medesimo Comune la costituzione nel giudizio di appello in argomento, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di appello;

Vista altresì la nota mail in data 23/12/2022, con la quale il Dirigente del Settore SUAP e SUE esprime, a sua volta, l'opportunità di costituirsi nel giudizio in appello prot. 72212/2022 in parola;

Preso atto che, con nota prot. 73073 del 27/12/2022, integrato col prot. 191 del 03/01/2023 la Prof. Avv. Silvia Marzot, ha prodotto un preventivo di spesa, pari ad € 3.000,00 oltre accessori di legge, nonché spese vive per € 130,00, e quindi per un totale lordo pari ad € 3.936,40 riferito alla rappresentanza e difesa del Comune di Cento, innanzi il Consiglio di Stato, a seguito del ricorso prot. 72212 del 21/12/2022 in oggetto;

Richiamato il Regolamento Comunale per l'istituzione dell'Elenco Avvocati e per il conferimento di incarichi di Patrocinio Legale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53, in data 12/06/2018, ed in particolare:

- l'art. 6, comma 1, lettera c) di tale testo regolamentare, relativo al criterio dell'individuazione del legale da incaricare in base alla "*consequenzialità e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti*" e precisato che la Prof. Avv. Silvia Marzot risulta iscritta nell'Elenco medesimo per la Sezione Amministrativa;
- l'art. 2, comma 2, del medesimo Regolamento Comunale per l'istituzione dell'Elenco Avvocati e per il conferimento di incarichi di Patrocinio Legale;

Richiamato l'Atto di Giunta comunale n. 2 del 12/01/2023 con il quale sono stati espressi gli indirizzi di resistere nel giudizio in appello prot. 72212 del 21/12/2022 suddetto, affidando il relativo patrocinio legale alla Prof. Avv. Silvia Marzot del foro di Bologna che ha già rappresentato l'Ente nel primo grado di giudizio, con esito favorevole per il Comune di Cento, dando atto che la Responsabile del Servizio Segreteria Generale e Affari Legali porrà in essere gli atti di competenza ai fini dell'affidamento del patrocinio legale di che trattasi, tenuto conto che le relative spese legali dell'importo di complessivi € 3.936,40 troveranno copertura alla missione/programma/titolo 01.11.1.03.02700/0 capitolo 2700: "spese legali" del Bilancio 2022/2024, esercizio 2023, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto pertanto di porre in essere gli atti di affidamento del patrocinio legale in favore del Comune di Cento nel giudizio in appello prot. 72212 del 21/12/2022, per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 607/2022 del TAR per l'Emilia Romagna in materia di gioco d'azzardo, affidando il relativo patrocinio legale alla Prof. Avv. Silvia Marzot del foro di Bologna che ha già rappresentato l'Ente nel primo grado di giudizio, tenuto conto di quanto segue:

1. La Prof. Avv. Silvia Marzot risulta iscritta nell'elenco degli avvocati esperti in diritto amministrativo agli atti, prot. 45198/2018, vanta una consistente esperienza in materia di diritto amministrativo, confermata da numerose docenze e da vicende processuali in cui ha rappresentato Pubbliche Amministrazioni che si sono costituite in giudizio in molteplici vertenze e con esito favorevole alle medesime;
2. esito favorevole all'Ente nella vertenza di primo grado in oggetto;
3. studio della controversia già affrontato dalla citata professionista, stante la consequenzialità della vertenza in oggetto, tale da comportare economie di spesa e di procedimento;

4. continuità difensiva determinata da consequenzialità e complementarità dell'affidamento;

Dato atto che il nominativo del professionista prescelto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente come previsto dalla vigente normativa in materia di pubblicazione degli incarichi a soggetti esterni all'Ente;

Dato atto che l'affidamento del patrocinio legale è subordinato alla stipulazione di apposito disciplinare, in cui si dettaglia l'attività richiesta al professionista affidatario, il cui schema viene approvato col presente atto, allegato quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che, con nota, prot. 3015 del 18/01/2023, sono state acquisite dalla Prof. Avv. Silvia Marzot, la certificazione attestante la regolarità contributiva, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 53, comma 16-ter D.Lgs. 165/2001, oltre alla conferma dei dati bancari attinente gli obblighi di tracciabilità ex L. 136/2020, già in atti;

Ritenuto di assumere apposito impegno di spesa, ai sensi degli articoli 183, 191 D. Lgs. 267/2000, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 163 del medesimo D.Lgs. 267/2000, tenuto conto che trattasi di spese obbligatorie non differibili, né suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi di cui al comma 5 di tale art. 163, in favore della Prof. Avv. Silvia Marzot, per complessivi e lordi € 3.936,40, riferiti a spese legali per la rappresentanza e difesa del Comune di Cento nel giudizio in appello prot. 72212 del 21/12/2022, per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 607/2022 del TAR per l'Emilia Romagna in oggetto, con imputazione alla missione/programma/titolo 01.11.1.03.02700/0 capitolo 2700: "spese legali" del Bilancio 2022/2024, esercizio 2023;

Dato atto che, in ottemperanza con quanto prescritto dalla Legge n.136 del 13/08/2010 e s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti, per il presente affidamento è stato acquisito il seguente codice CIG: Z12398879D;

Rilevato:

- che l'impegno che si assume con il presente atto rientra nelle risorse finanziarie assegnate alla sottoscritta Responsabile del Servizio dal P.E.G;
- che tale impegno rispetta quanto stabilito dal D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare dagli articoli 183, 191 e 163;

Ravvisata la propria competenza a provvedere in merito;

Tenuto conto di quanto previsto in merito agli obblighi di pubblicazione dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 in relazione a:

- regolarità dell'istruttoria svolta
- rispetto della tempistica prevista dalla legge
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa
- conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti comunali vigenti;

Accertato preventivamente, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1) di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

2) di affidare il patrocinio legale in favore del Comune di Cento nel giudizio in appello prot. 72212 del 21/12/2022, per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 607/2022 del TAR per l'Emilia Romagna in materia di gioco d'azzardo di cui in premessa, alla Prof. Avv. Silvia Marzot del Foro di Bologna, avente studio in Bologna, Via Santo Stefano, 43 - P.IVA 02151951205, C.F. MRZSLV 72H55A944H, che ha patrocinato l'Ente nel primo grado di giudizio;

3) di dare atto che l'affidamento del patrocinio legale è subordinato alla stipulazione di apposito disciplinare, in cui si dettaglia l'attività richiesta al professionista affidatario, il cui schema viene approvato col presente atto, allegato quale parte integrante e sostanziale;

4) di assumere apposito impegno di spesa, ai sensi degli articoli 183 e 191 D. Lgs. 267/2000, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 163 del medesimo D.Lgs. 267/2000, tenuto conto che trattasi di spese obbligatorie non differibili, né suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi di cui al comma 5 di tale art. 163, in favore della Prof. Avv. Silvia Marzot, per complessivi e lordi € 3.936,40, riferiti a spese legali per la rappresentanza e difesa del Comune di Cento nel giudizio in appello di cui al punto n. 1), con imputazione alla missione/programma/titolo 01.11.1.03.02700/0 capitolo 2700: "spese legali" del Bilancio 2022/2024, esercizio 2023;

5) di provvedere alla liquidazione delle spettanze professionali dovute con successivo atto, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche;

6) di dare atto che in ottemperanza con quanto prescritto dalla Legge n.136 del 13/08/2010 e s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti, per il presente affidamento è stato acquisito il seguente codice CIG: Z12398879D;

7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

8) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e contratti";

9) di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

10) di dare atto che l'impegno di spesa che si assume con il presente atto rientra nelle risorse finanziarie assegnate al sottoscritto Responsabile di Servizio;

11) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti previsti ai sensi di legge, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

12) di dare atto che, con nota prot. 3015 del 18/01/2023, sono state acquisite dalla Prof. Avv. Silvia Marzot, certificazione attestante la regolarità contributiva, la dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 53, comma 16-ter D.Lgs. 165/200, oltre alla conferma dei dati bancari attinente gli obblighi di tracciabilità ex L. 136/2020, già in atti;

13) di dare atto infine, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, co. 9, lett. e), della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

Firma
Il Responsabile del Servizio
RESTANI DANIELA / ArubaPEC S.p.A.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, lì _____ Il Pubblico Ufficiale _____